



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

(Allegato alla deliberazione consiliare n. 28 del 19.06.2018)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della cittadinanza onoraria a persone nonché ad enti e/o Associazione che si siano particolarmente distinte nei vari campi e attività pubbliche e private.

Art. 2 – Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Romentino può concedere la cittadinanza onoraria a persone, cittadini italiani o stranieri, che si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni, particolarmente apprezzate o apprezzabili, alternativamente, nella comunità locale di Romentino, in ambito nazionale o internazionale.

Art. 3 – Modalità di conferimento

1. La proposta di attribuzione di "cittadinanza onoraria" è avanzata dal Sindaco, anche su segnalazione di Consiglieri Comunali, Enti, Associazioni o Istituzioni, valutando la rispondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale.
2. La cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei consiglieri assegnati e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune. Il conferimento dell'onorificenza avviene o in apposita seduta del consiglio comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale o preposta.
3. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco riportante gli estremi del provvedimento concessivo, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
4. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che potranno prendere posto tra le autorità.

Art. 4 – Istituzione del registro

1. E' istituito un registro delle concessioni di "cittadinanza onoraria" che dovrà contenere i dati anagrafici degli interessati e degli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza. Il Registro sarà tenuto a cura del Responsabile dei servizi demografici.